



TRIBUNALE DI SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza

2943/2017 RG

Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Clemente Pittera

Sciogliendo la riserva assunta
esaminati gli atti del giudizio

OSSERVA

Preliminarmente, giova sottolineare che la ricorrente [redacted] – premesso di essere docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato della scuola primaria e dell’infanzia – posto comune, in servizio presso l’I.C. nella provincia di Siracusa; che, con domanda di assegnazione provvisoria del 12.7.2017, aveva partecipato alla procedura prevista dal vigente CCNI del 21.6.2017, dando la propria disponibilità anche sul posto di sostegno (cfr. doc. 2 e 3a) concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2017/2018, al fine di ottenere il ricongiungimento alla propria famiglia ed alla nonna [redacted] di [redacted], beneficiaria dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92 che, nonostante si fosse collocata in posizione utile ad essere assegnata a ricoprire uno dei posti di sostegno ed aveva già ottenuto nell’anno scolastico 2016/17 assegnazione provvisoria (doc. 1 bis), l’amministrazione statale aveva disposto la convocazione, per i posti residui da coprire, dei docenti precari e privi di specializzazione, che non avevano partecipato alla procedura di assegnazione, collocati nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto. Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, il MIUR, l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, l’AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI, al fine di accertare e dichiarare il proprio diritto allo scorrimento della graduatoria delle assegnazioni provvisorie interprovinciali e di ordinare alle Amministrazioni convenute l’assegnazione di una sede a partire dalla preferenza in una scuola del comune di Campobello di Mazara del Vallo ovvero, in caso di assenza di posti, in altro istituto viciniore, su posto di sostegno su scuola d’infanzia, previa disapplicazione degli atti con i quali erano stati conferite supplenze a tempo



Come è noto, dunque, è costante orientamento della Suprema Corte nonché del Supremo Consesso amministrativo che l'art. 33 comma 5, l. 104/1992 "fa parte di una normativa, quella della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, il cui complessivo disegno è fondato sull'esigenza di perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionalmente fondamentali dei soggetti portatori di handicaps" (cfr. in tal senso Corte Cost. 29 ottobre 1992 n. 406). Pertanto, la ratio della norma in esame, finalizzata a garantire diritti umani fondamentali - come sostenuto dalla Sezioni Unite (cfr. S.U.. 7945/2008) - va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap, nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti (Cass. 1396/2006; T.A.R. Roma Lazio 30 giugno 2009 n. 6339; T.A.R. Reggio Calabria 10 marzo 1999 n. 311).

Ciò posto, sussiste anche il requisito del *periculum* nel senso sopra indicato, in quanto, per come si evince dalla documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente, la ricorrente medesima assiste in via continuativa la propria nonna, [REDACTED] portatore di handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. è fondato e va accolto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (con distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'avv. La Cava Vincenzo), in ragione del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

1) in accoglimento del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., dichiara il diritto di [REDACTED] [REDACTED] ad ottenere l'assegnazione provvisoria su sostegno in deroga in un istituto di Campobello di Mazara (Trapani) ovvero, in caso di assenza di posti, in altro istituto viciniore presso l'Ambito Territoriale Provinciale di Trapani per l'anno scolastico 2017/2018 e, per l'effetto, ordina al M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale Provinciale di Trapani (in persona del legale rappresentante pro tempore) ad emettere ogni consequenziale provvedimento

2) condanna il M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di Trapani (in persona del legale rappresentante pro tempore) alla refusione delle spese



processuali sostenute dalla ricorrente (con distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'avv. La Cava Vincenzo), che liquida in complessivi [redacted] per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Siracusa li 26/02/2018.

Il Giudice del Lavoro

Francesco Clemente Pittera

